

Provincia di Biella

Diniego di concessione preferenziale per derivazione d'acqua sotterranea tramite un pozzo in Comune di Roppolo, ad uso produzione di beni e servizi, pronunciato nei confronti della società "ROPPOLO CARNI S.r.l.", con D.D. n. 149 del 27.01.2021. PRAT. ROPPOLO11.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 149 del 27.01.2021

(omissis)

Il Dirigente / Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Dr. Graziano STEVANIN

(omissis)

DETERMINA

- 1.a fronte della inadempienza da parte della società "Roppolo Carni Srl" (codice fiscale 06662360012), con sede in Palazzo Canavese (TO), via Carlo Alberto, n° 8, dovuta a mancata realizzazione delle verifiche e/o interventi disposti all'articolo 3, comma 2 del D.P.G.R. 05 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., decretare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 dello stesso regolamento regionale il diniego della domanda datata 28 dicembre 2000, presentata dalla stessa società "Roppolo Carni S.r.l." (codice fiscale 06662360012), per concessione preferenziale di derivazione di una portata massima istantanea di litri al secondo 3 e di un volume massimo annuo di metri cubi 8.000, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,2537 d'acqua pubblica sotterranea da falde profonde, mediante estrazione da un pozzo ubicato in Comune di Roppolo (BI), ad uso produzione di beni e servizi;
- 2.di dichiarare, pertanto, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.G.R. 05 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., la cessazione in via definitiva del prelievo d'acqua pubblica tramite il pozzo ubicato in Comune di Roppolo (BI), distinto presso il N.C.T. al foglio n° 8, mappale n° 153, a cui é stato assegnato il codice univoco di captazione BI-P-0272;
- 3.di revocare, conseguentemente, l'autorizzazione alla continuazione del prelievo in via provvisoria, accordata per l'utenza in capo alla società "Roppolo Carni Srl", con D.D. della Provincia di Biella 22 maggio 2002, n° 1.924, limitatamente alla sola utenza idrica accordata in capo alla società "Roppolo Carni Srl" e classificata con il codice regionale BI 10197;
- 4.di imporre alla società "Roppolo Carni Srl" di provvedere alla chiusura e sigillatura mineraria del pozzo in parola, trattandosi di opera finalizzata all'estrazione d'acqua sotterranea da falde profonde, mediante esecuzione degli adempimenti previsti dall'Allegato E del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., che impediscano l'accesso a terzi, l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario e consistenti nella chiusura mineraria definitiva del pozzo da realizzarsi in conformità alla Metodologia 1E_b contenuta nelle "Linee guida per la chiusura ed il ricondizionamento dei pozzi", approvate con D.D. della Regione Piemonte 3 dicembre 2015, n° 539;
- 5.di assegnare alla società Roppolo Carni Srl il termine di mesi 12, decorrenti dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di diniego, entro cui iniziare, dare corso ed ultimare agli interventi di chiusura mineraria del pozzo indicati al precedente capoverso;
- 6.di disporre, altresì, che entro mesi due decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori e comunque dalla scadenza del termine sopra assegnato, la società Roppolo Carni Srl, dovrà, in ottemperanza dei disposti contenuti al punto 1, Capo VI, lettera A dell'Allegato D al D.P.G.R. n° 4/R/2001 e ss.mm.ii., depositare agli atti dell'Ufficio istruttore provinciale specifica "Relazione Finale di Regolare Esecuzione" a firma di professionista abilitato attestante:
 - a) la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;

- b) l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;
 - c) le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali;
 - d) l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
 - e) i risultati delle prove di pompaggio eseguite al fine di dimostrare l'avvenuta separazione delle falde;
 - f) la dichiarazione attestante la conformità dei lavori alle Linee guida e la loro regolare esecuzione;
7. di determinare l'ammontare dei canoni demaniali non riscossi da parte della Regione Piemonte, in quanto ancora esigibili, relativi al periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2020 ed afferenti il Codice di Utenza Regionale (C.U.R.) BI 10.197, attribuito alla derivazione d'acqua in parola ai sensi della L.R. n° 44/2000, nella misura pari ad euro 10.560, così suddivisi:
- euro 1.711, in ragione di annui euro 1.711 relativi al periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015;
 - euro 1.728, in ragione di annui euro 1.728 relativi al periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016;
 - euro 1.744, in ragione di annui euro 1.744 relativi al periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017;
 - euro 1.773, in ragione di annui euro 1.773 relativi al periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018;
 - euro 1.795, in ragione di annui euro 1.795 relativi al periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019;
 - euro 1.809, in ragione di annui euro 1.809 relativi al periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.
8. di disporre che la domanda datata 28 dicembre 2000 della società Roppolo Carni Srl ed il relativo fascicolo istruttorio, vengano archiviati, senza che al presente atto segua alcun altro provvedimento da parte di questa P.A.;
9. di prendere atto che il Codice di Utenza Regionale (C.U.R.), attribuito alla derivazione d'acqua pubblica in parola dalla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. n° 44/2000 e necessario ai fini della riscossione, da parte della medesima Amministrazione regionale, del canone demaniale annuo dovuto per effetto della relativa concessione, è BI 10197;
10. di comunicare il presente provvedimento di diniego alla società Immobiliare SI.IR Srl (codice fiscale 90030630025), con sede in Biella, via Repubblica, n° 27, quale soggetto proprietario dell'area su cui insiste il pozzo in parola ed interessato dall'obbligo di chiusura mineraria del pozzo ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 22/1996 e ss.mm.ii. e del D.P.G.R. n° 4/R/2001 e ss.mm.ii., qualora non vi provveda l'originaria Società richiedente entro i termini assegnati;
11. di comunicare, infine, il presente provvedimento:
- a) alla Regione Piemonte - Settore Tutela delle Acque per la cancellazione dell'utenza idrica e la sospensione dell'invio di futuri avvisi di pagamento;
 - b) al richiedente/concessionario;
 - c) al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, per la pubblicazione per estratto del provvedimento stesso comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi e dell'indicazione che dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per la sua impugnazione;
 - d) all'Ufficio istruttore provinciale ai fini dell'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche;
 - e) al Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est di

Biella;

- f) al Comune di Roppolo (BI);
 - g) al Gestore del servizio idrico integrato del Comune di Roppolo (BI);
- (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI